



# COMUNE DI CARIATI

(Prov. di Cosenza)

AREA TECNICA



## DISCIPLINARE DI GARA

### CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CARIATI - CIG 7248924153

In esecuzione della Determinazione n. 605 del 19.12.2017 è indetta una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Mercato Ittico all'ingrosso del Comune di CARIATI per anni 12 (dodici).

#### 1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE

A pena d'esclusione possono partecipare alla gara i soggetti che svolgono attività relative, complementari e/o funzionali alla commercializzazione e/o trasformazione di prodotti ittici all'ingrosso e/o al minuto. Più specificatamente sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della presente procedura i soggetti di seguito indicati

- soggetti ex art. 45 D.Lgs. 50/2016;
- soggetti di cui sopra singoli, riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016;

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

#### A. Requisiti di ordine generale

**a.1.** Insussistenza delle cause di esclusione previste nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

- 1) condanna risultante da sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. inflitta nei confronti di alcuno dei soggetti indicati nel co. 3, dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:
  - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

- c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) Insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
  - 3) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - 4) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo o comunque di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predetti situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016;
  - 5) insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente;
  - 6) insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
  - 7) coinvolgimento del concorrente nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura tale da avere aver creato una distorsione della concorrenza;
  - 8) insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - 9) iscrizione del concorrente nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
  - 10) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - 11) violazione, in caso di assoggettabilità, degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
  - 12) concorrente che trovandosi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge novembre 1981, n. 689;

- 13) situazione del concorrente che si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 14) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, del concorrente rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- 15) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- 16) mancato adempimento, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 17) osservanza del divieto di associazione in partecipazione di cui all'art. 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 18) insussistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- 19) non avere alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara (art. 53, co. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012);
- 20) insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente o di altre cause di esclusione eventualmente previste dalla legge vigente.

In merito all'eventualità della partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

- nell'art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- nell'art. 48, co. 7°, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co.2, lett. c), D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- E' fatto inoltre divieto di qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

**a.2.**La dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione indicate al co. 1, dell'art. 80 del Codice, dovrà essere resa da tutti i soggetti membri del consiglio di amministrazione, di

direzione o di vigilanza dell'operatore economico o che vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, in carica ovvero cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione del Bando (art. 80, co. 3, Codice).

**a.3.** La dichiarazione circa l'assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell'art. 80 del Codice, deve essere resa da tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. In particolare dovrà essere resa:

- se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, ai seguenti ulteriori soggetti:
  - per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - In caso di concorrente avente la forma della società, costituito da meno di quattro soci, le dichiarazioni devono essere rese anche dai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%. In caso di due soci al 50% entrambi devono rendere la suddetta dichiarazione.

## ***B. Requisiti di idoneità professionale***

**b.1** Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) per il settore di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto della concessione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. Nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto:

- per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del raggruppamento;

- per i consorzi cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- per i consorzi cui all'art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio.

**b.2** Iscrizione alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali, dell'Albo istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

### ***C. Requisiti di di capacità economica e finanziaria***

- c.1.** Idonee referenze bancarie rilasciate da 2 (due) istituti di credito o intermediari autorizzati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), D. Lgs. 385/93 attestante che l'operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, pena l'esclusione.
- c.2.** Realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, corrispondenti agli ultimi tre bilanci depositati, di un fatturato globale di impresa non inferiore, complessivamente, all'importo convenzionalmente posto a base di gara.

### ***D. Requisiti di di capacità tecniche e professionali***

- d.1.** Esperienza documentata o documentabile nei servizi oggetto dell'appalto di almeno 3 (tre) anni, nell'ultimo decennio dalla data pubblicazione della presente gara.
- d.2.** (Eventuale) possesso del certificato, in corso di validità, che attesti l'ottemperanza del soggetto concorrente alle norme europee in materia di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2000 o successive per il settore di accreditamento pertinente all'oggetto dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto e, quindi dichiarato, dalla capogruppo e/o da altro soggetto della RTI; in caso di consorzio, almeno da una consorziata.

#### **Avvertenze per la comprova dei requisiti di partecipazione.**

*I requisiti di partecipazione potranno essere comprovati in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 ad eccezione delle referenze bancarie e presentati unitamente alla domanda di partecipazione confluenti nella documentazione amministrativa*

## **2. AVVALIMENTO**

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere requisiti economico - finanziari e tecnico professionali (C e D dell'articolo 7) necessari per la partecipazione alla presente procedura avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Si specifica quanto segue:

- I. i requisiti di cui alle lett. A) e B) del precedente articolo 7. (requisiti di ordine generale e tecnico professionale) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.
- II. i requisiti di cui alle lett. A) del citato articolo devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria anche con riferimento ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- III. il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun dei requisiti di ordine speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

- IV. non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016).
- V. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa aggiudicataria che dovrà avvalersi, in esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria;
- VI. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- VII. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente risultato aggiudicatario del servizio e l'impresa ausiliaria, dovranno comunicare, nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane e l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

### **3. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio. Non svolgere il sopralluogo è causa di esclusione dalla gara. Per effettuare il sopralluogo è necessario prendere un appuntamento inviando una richiesta a mezzo PEC all'indirizzo ufficiotecnico.cariati@asmepec.it

Al termine ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.

Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente.

### **4. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI**

#### **4.1 Garanzia provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo posto convenzionalmente a base di gara, pari a € 4.320,00

La garanzia garantisce la Stazione Appaltante per il caso della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Essa deve avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) o cauzione.

La garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fideiussione/polizza, così come previsto dall'art. 93 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, deve contenere espressamente le seguenti clausole di:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.Lgs. 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di impresa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

*In caso di concorrenti plurisoggettivi, la cauzione dovrà essere prodotta:*

- a. in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- c. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c), e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- d. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio;
- e. in caso di A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) dal soggetto provvisto di organizzazione d'impresa con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

In ogni caso, il documento contenente la copia informatica del contratto di fideiussione prodotta nella presente procedura dovrà:

- I. essere corredato di copia della procura speciale con cui l'Impresa di Assicurazione o l'Istituto Bancario conferisce mandato all'agente o funzionario di impegnare la medesima; il documento deve essere prodotto in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'agente o dal funzionario delegato ai sensi del dpr. 445/00 opportunamente sottoscritto ai sensi di legge.
- II. essere sottoscritto:
  - a. in caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016 :
    - nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
    - nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
  - b. in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:
    - nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
    - nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.
  - c. in caso di soggetto di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016:
    - per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza, dall'organo comune con potere di rappresentanza;
    - per le altre reti di imprese, dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

- d. in caso di soggetto di cui all'art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.
- e. in caso di consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;

N.B.

Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale e ambientali secondo le tipologie indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, possono presentare cauzione ridotta nelle misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico, a pena di irregolarità formale sanabile con soccorso istruttorio, segnala, in sede di offerta:

- di essersi avvalso, nella determinazione dell'importo della cauzione della facoltà di riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- indicazione del/i certificato/i di qualità di cui si è avvalso per la riduzione.

Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime.

#### **4.2 Garanzia definitiva**

Nel caso di aggiudicazione definitiva, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

A tal fine, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui l'offerente risultasse affidatario.

#### **5. SUBAPPALTO**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II<sup>^</sup>, Sezione D) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità alle disposizioni indicate dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale sub appaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Nella domanda deve essere inserita obbligatoriamente la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

#### **6. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI**

Gli scambi di informazioni o richieste di chiarimento, sia di natura tecnica sia di natura amministrativa, potranno essere richieste esclusivamente tramite la piattaforma ASMECOMM “Gare Telematiche” sezione “Comunicazioni”, **non oltre 5 (CINQUE) giorni antecedenti** il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 3 (TRE) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet [www.comune.cariati.cs.it](http://www.comune.cariati.cs.it) e sulla piattaforma [www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it).

Ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di gara possono essere richiesti al personale della Centrale Unica di Committenza all’indirizzo PEC: [asmecomm@asmepec.it](mailto:asmecomm@asmepec.it)

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'[articolo 52](#) del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.

Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## **7. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA entro le ore 12,00 del giorno 31.01.2018 secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare.

### **Modalità di presentazione delle offerte.**

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Le offerte devono essere inserite nel sistema in lingua italiana.

Gli allegati messi a disposizione sul portale delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del portale.

Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell’ apposito campo del portale, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di consegnare la documentazione, ove richiesta in formato PDF, in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto) del documento.

Qualora queste caratteristiche non fossero date nella documentazione presentata da parte del concorrente in sede di gara, l'autorità preposta procederà alla sua esclusione dalla gara.

**La capacità massima per il singolo file è di 40MB.**

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone. La corretta firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante. Se nel corso della verifica telematica della documentazione si rilevasse che i file non sono firmati digitalmente, il partecipante verrà escluso dalla gara.

Il portale delle gare telematiche genera in automatico i seguenti documenti: **“Domanda di partecipazione”**, e **“Offerta economica”**.

Per tutti i documenti, per i quali il portale richiede l’adempimento di oneri fiscali (marca da bollo), l’offerente deve adempiere a tale obbligo con le modalità richieste dal portale. I relativi documenti a riprova dell’adempimento devono essere muniti della data dell’offerta e tenuti ai fini fiscali presso la sede legale dell’operatore economico partecipante alla gara.

### **Domanda di partecipazione alla gara**

La domanda viene generata dal portale in seguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on line e deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di impresa singola.

In caso di RTI, Consorzio, o GEIE il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai rispettivi legali rappresentanti.

Le dichiarazioni mediante gli appositi MODELLI messi a disposizione sulla piattaforma telematica, dovranno essere compilate, sottoscritte autografamente, scansionate e convertite in formato PDF.

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore.

La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest’ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, a pena di esclusione.

E’ richiesta la firma digitale a pena di esclusione per i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione (generata dal sistema);**
- 2) **Offerta Economica (generata dal sistema);**
- 3) **Ogni altro documento per cui sia richiesta dal sistema telematico, in sede di presentazione dell’offerta, la firma digitale.**

### **Offerta economica.**

Offerta economica dovrà essere formulata, inserendo nel portale il ribasso offerto (espresso in valuta) rispetto all’importo unitario di € 18.000,00 in valuta.

Il sistema genererà un documento PDF che dovrà essere firmato digitalmente. Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti / non ancora costituiti, l’offerta, deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio.

Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul portale;

- Compilare il form on line, indicando quanto richiesto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA;
- Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre modifiche;
- Inserire nell'apposito spazio previsto dal sistema il documento "offerta economica".

### **Cause di esclusione**

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore. La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest'ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, ed è motivo di esclusione dalla procedura.

Non saranno ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra gara.

Costituisce motivo di esclusione dalla gara la presentazione di offerte in aumento rispetto alla somma indicata a base d'asta.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi o tecnici, costituirà causa di esclusione dalla Procedura.

Ai soli fini di conservare la documentazione della gara, tutti i documenti presentati resteranno acquisiti dalla Stazione Appaltante, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara, ivi comprese la progettazione e le indagini tecniche in sito, qualunque ne sia l'ammontare.

### ➤ **CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

- a) **Domanda**, resa con le modalità previste nel D.P.R. 445/2000, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la Ditta, a pena di esclusione, dichiara di essere iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il numero e la data d'iscrizione, la durata, la forma giuridica, l'attività svolta, l'indicazione della C.C.I.A.A. presso la quale la ditta risulta iscritta, nonché l'indicazione e le generalità del legale rappresentante e dalla quale si evince che svolge attività relative, complementari e/o funzionali alla commercializzazione e/o trasformazione di prodotti ittici all'ingrosso e/o al minuto.
- b) **dichiarazione sostitutiva** ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 Dlgs 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa concorrente in forma libera
- c) **dichiarazione sostitutiva** ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art.83 co.1 lett.a) del Dlgs 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa concorrente in forma libera

- d) **dichiarazione sostitutiva** ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ai sensi dell'art.83 co.1 lett. b) del Dlgs 50/2016 sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa concorrente in forma libera;
- e) **due originali delle referenze bancarie** rilasciate da 2 (due) istituti di credito o intermediari autorizzati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), D.Lgs. 385/93 attestante che l'operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, pena l'esclusione;
- f) **dichiarazione sostitutiva** ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell'art.83 co.1 lett. c) del Dlgs 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa concorrente in forma libera.
- g) **Cauzione provvisoria;**
- h) **Capitolato d'oneri**, siglato in ogni sua pagina, quale accettazione senza condizioni né riserva alcuna di tutte le prescrizioni ivi contenute;
- i) **Attestazione di sopralluogo e presa visione dei luoghi, che potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00**, dal rappresentante legale della ditta o da un suo delegato munito di regolare procura con allegato il documento di identità del legale rappresentante e del delegato.;
- j) La documentazione amministrativa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di **ricevuta del versamento del contributo** (ANAC) all'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è di € 20,00 (euro venti). Il concorrente è tenuto a seguire le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 67, n. 266/2005, di soggetti pubblici e privati. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione.
- k) **documento "PassoE"** rilasciato dal servizio AVCPASS previa registrazione al sistema (accedendo all'apposito link <http://www.anticorruzione.it> del Portale AVCP - Servizi ad accesso riservato – AVCPASS - secondo le istruzioni ivi contenute) comprovante l'avvenuta registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- l) **Atto unilaterale d'obbligo:** tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate con una somma a carico dell'aggiudicatario pari ad €2.160,00 ovvero pari all'1% (uno per cento) dell'importo a base di gara, comprensiva del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; L'Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
- m) **dichiarazione sostitutiva – redatta secondo il documento di gara unico europeo (DGUE)**, ai sensi dall'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.

445/2000 - con la quale il concorrente attesta e dichiara quanto richiesto nella parte II (informazioni sull'operatore economico) e nella parte III (motivi di esclusione) dello stesso. La dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; potrà essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, il Documento di gara Unico Europeo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (in questo caso è il soggetto deve compilare a sua volta un distinto Documento di Gara unico Europeo); nel caso di avvalimento il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato anche dalla ditta ausiliaria.

n) (*Documentazione eventuale*):

- a) in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9,:
- del soggetto designato quale mandatario;
  - delle imprese riunite/consorziate;
  - del modello (orizzontale, verticale o misto);
  - delle quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate;
  - delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata;

Ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'originale del mandato, ai sensi dell'art. 48, co.13, D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

- b) in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, l'impegno a costituire a costituire in caso di aggiudicazione il raggruppamento/consorzio. Il predetto documento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, dovrà indicare:
- il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
  - le imprese riunite/consorziate;
  - il modello (orizzontale, verticale o misto);
  - le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate;
  - delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della

prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'impegno di cui sopra, dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

- c) in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- d) in caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);
- e) in caso di avvalimento, la documentazione indicata all'articolo 2 del presente disciplinare. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere allegata nella "Documenti per l'ammissione alla gara", la documentazione di seguito indicata:

A. dichiarazioni del concorrente: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, sottoscritta con firma digitale, con la quale attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione posseduti da altra impresa (impresa ausiliaria). Nella dichiarazione dovranno essere specificati in modo dettagliato i requisiti di partecipazione oggetto dell'avvalimento nonché, con riferimento all'impresa ausiliaria, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante).

B. documenti nella disponibilità della ditta ausiliaria:

- 1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, sottoscritta con firma digitale, con la quale:
  - dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. 50/2016.
- 2) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

## ➤ CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

La documentazione relativa alla qualità dell'offerta tecnica dovrà essere composta di tre diverse relazioni aventi ad oggetto:

- 1) il piano di gestione per tutto l'arco temporale di affidamento;
- 2) il piano della manutenzione dell'immobile;
- 3) Relazione sulle proposte innovative.

Gli elaborati tecnici dovranno essere composti ciascuno da un massimo di n. 25 pagine (escluso copertine ed indice), formato A4, carattere ARIAL, dimensione 11, interlinea singola; margini superiore/inferiore destro/sinistro 2 cm.

L'offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

A corredo dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.lgs n. 50/2016, il concorrente potrà segnalare con motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

#### ➤ CONTENUTO DEL DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica in bollo, dovrà contenere l'indicazione in cifre e lettere, dell'aumento della percentuale offerta, sul fatturato realizzato.

La mancata indicazione nell'offerta economica, del costo della manodopera o della stima dei costi della sicurezza di cui alle precedenti lettere a. e b. costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la *par condicio* della concorrenza.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, ovvero non sia ancora stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

### **8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

All'apertura delle buste ed esame delle offerte con attribuzione di punteggio provvederà specifica commissione, sulla base di un punteggio complessivo di punti 100 ripartiti come segue:

- Offerta Tecnica 70 Punti
- Offerta Economica 30 Punti

#### Offerta Tecnica

Il punteggio pari a 70 da attribuire all'offerta tecnica è stato come di seguito sottograduato:

<b>CRITERIO</b>	<b>A) Piano di gestione</b>	<b>Max 45 punti</b>
SUBCRITERI	1) organizzazione dei servizi di mercato	25 punti
	2) orario di funzionamento del mercato	10 punti
	3) igiene interna del mercato	10 punti
<b>CRITERIO</b>	<b>B) Manutenzione immobile</b>	<b>Max 17 punti</b>
SUBCRITERI	1) Qualità dei servizi	12 punti
	2) Tempestività degli interventi	5 punti
	<b>C) Proposte migliorative</b> con riferimento all'articolo 12 del capitolato	<b>Max 8 punti</b>

I succitati elementi per l'assegnazione del punteggio dell'offerta tecnica (Elementi tecnico - qualitativi) dovranno essere adeguatamente documentati dalla ditta partecipante alla gara.

Di seguito sono precisati come saranno attribuiti i punteggi relativi al progetto tecnico:

fino a 5 punti	fino a 8 punti	fino a 10 punti	fino a 12 punti:	fino a 25 punti:
punti 5 eccellente	punti 8 eccellente	punti 10 eccellente	punti 12 eccellente	punti 25 eccellente
punti 4 ottimo	punti 7 ottimo	punti 8 ottimo	punti 10 ottimo	punti 20 ottimo
punti 3 buono	punti 6 buono	punti 6 buono	punti 8 buono	punti 15 buono
punti 2 discreto	punti 4 discreto	punti 4 discreto	punti 6 discreto	punti 10 discreto
punti 1 sufficiente	punti 2 sufficiente	punti 2 sufficiente	punti 3 sufficiente	punti 5 sufficiente
punti 0 insufficiente	punti 0 insufficiente	punti 0 insufficiente	punti 1 insufficiente	punti 1 insufficiente

#### Offerta Economica

All'offerta economica proposta verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti verrà calcolato come segue:

$$X = \text{prezzo offerto dall'azienda esaminata moltiplicata per } 30$$

-----  
Prezzo offerto più alta tra tutte le aziende

Qualora la valutazione del piano di gestione, della manutenzione immobile e delle ulteriori proposte innovative raggiungano complessivamente un punteggio inferiore a 40 punti su 70 punti, l'offerta tecnica - qualitativa sarà ritenuta insufficiente per l'affidamento qualitativo del servizio e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'azienda che avrà ottenuto il punteggio più alto, in base alla sommatoria dei suddetti punteggi A), B) e C) per l'offerta tecnica e il punteggio ottenuto per l'offerta economica.

In caso di parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 23.05.1924, n° 827.

L'offerta economica dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, da dichiarazione dell'offerente attestante che nella sua formulazione ha tenuto conto del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il servizio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

## **9. SVOLGIMENTO DELLA GARA**

### **9.1 - Operazioni di gara**

La prima seduta pubblica avrà presso la sede comunale sita in via Piazza On. Rocco Trento – 87063 Cariatì - Italia, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica asmecomm.

### **9.2 - Verifica della documentazione amministrativa**

In seduta aperta, il soggetto che presiede il seggio di gara procede alla verifica che le offerte siano pervenute nei termini e provvede a:

- a. verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- b. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- b. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- c. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- d. a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- e. a chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;
- g. proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- h. ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'Autorità di Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- i. la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di ammissione, ad aprire la documentazione tecnica di ciascun offerente al solo fine di prendere

atto nel verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.

### 9.3 - Valutazione dell'offerta tecnica

La commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all'assegnazione dei punteggi, relativi ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa; i sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione all'offerta qualitativa sia inferiore a punti 40.

### 9.4 Valutazione dell'offerta economica

- a. La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura dei punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica – Qualitativa, dichiarando contestualmente la non ammissione, alla fase di apertura dell'offerta economica, dei concorrenti che non abbiano ottenuto nella valutazione tecnica un punteggio minimo complessivo **pari a 40 punti** ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice; successivamente procede all'apertura dell'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.
- b. La commissione procede quindi a verificare:
  - 1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - 2) la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta economica, le correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c. Il soggetto che presiede il seggio di gara procede alla lettura, ad alta voce, della misura del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta offerto da ciascun concorrente ed alla lettura del punteggio economico ad esso attribuito calcolato secondo la formula indicata nel presente disciplinare.
- d. All'esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio;

### 9.5 - Verifica di anomalia delle offerte

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4,5, 6 e 7, del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione

appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. All'offerente è assegnato un termine perentorio di **15 (quindici)** giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ed esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito. Ai fini della verifica delle offerte anomale la Commissione farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

## 9.6 - Aggiudicazione

9.6.1 la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Responsabile del Servizio proponente l'affidamento. Tale aggiudicazione acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e:

- a) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D. Lgs. 159/2011 attraverso la verifica della iscrizione dell'aggiudicatario alla white list tenuta dalla Prefettura competente all'esito della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (riferimento al D.P.C.M. del 24.11.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.) il 31.01.2017 di modifica ed integrazione del Decreto del Presidente della Repubblica 18.04.2013 rubricato come "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190");
- b) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

9.6.2 ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

9.6.3 L'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato.

9.6.4 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

## 9.7 - Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario.

- a. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità, richiesti per la partecipazione alla gara, presentando la documentazione di cui alla parte prima del presente disciplinare. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D. Lgs. n.50/2016.
- b. L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicatario/e.

- c. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- d. La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel caso in cui venga prestata in forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto.
- e. Prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore si impegna:
  - b) a versare tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivante dall'appalto, bolli, registrazioni, copie, ecc.
  - c) a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) per una somma di euro 2.000.000,00.= (morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno, imputabile a responsabilità dell'impresa o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente e terzi esterni, che si verifichi durante l'espletamento dei servizi);
  - d) a stipulare polizza assicurativa C.A.R. Contractors All Risk, per una somma di euro 3.000.000,00.= per danni arrecati all'Amministrazione che abbiano luogo durante l'espletamento dei servizi.
- f. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese connesse;
- g. qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera e) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- h. nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- i. ove nel termine previsto l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione procede, con provvedimento motivato, a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, riservandosi la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

## **10. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del Codice.
- b) E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

- c) L'offerta vincherà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante a eventuali verifiche delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97.
- d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
- e) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- f) Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario così come le spese sostenute per la pubblicazione dal presente bando ed anticipate dal Comune di Cariati.
- g) La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 c.1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto;
- h) Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione;
- i) I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
ARCH. GIUSEPPE FANGLIULO

